

# Decreto Sostegni: le novità

Gentili Clienti,

è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l'atteso "Decreto Sostegni". Le **novità più rilevanti** sia in materia fiscale che del lavoro sono:

## Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dal 2019** il contributo spetta **anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta** basta che abbiano attivato la partita IVA prima dell'entrata in vigore del decreto e non abbiano cessato l'attività dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra il **fatturato medio mensile 2020** e quello **2019** (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 **rilevano i mesi successivi all'attivazione**), così determinata:

- **60%** se i ricavi e compensi del 2019 **non sono superiori a 100.000 euro**,
- **50%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma **non superiori a 400.000 euro**,
- **40%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma **non superiori a 1 milione di euro**,
- **30%** se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e **fino a 5 milioni di euro**,
- **20%** se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e **fino a 10 milioni di euro**.

È comunque riconosciuto l'**importo minimo di 1.000 euro** per le **persone fisiche** e **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il **contributo**, a scelta irrevocabile del contribuente, **può essere riconosciuto**, nella sua totalità, **in forma di credito d'imposta**.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno **presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate** entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita **procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile)**.

## Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione

Viene esteso al **30 aprile** il **periodo sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati



all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)**.

### **Annulati i ruoli 2000-2021 sino a 5.000 euro**

Sono **automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito **decreto: fino alla data dell'annullamento** è comunque **sospesa la riscossione** dei debiti di importo residuo fino a **5.000 euro**.

### **CIG in deroga per tutto il 2021 senza contributo addizionale**

Il decreto stabilisce la **proroga** per i trattamenti di **cassa integrazione** guadagni ordinaria con causale **COVID-19** fino al prossimo **giugno 2021**: per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione del trattamento CIGO (cassa integrazione ordinaria) per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

Per quanto riguarda i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga il nuovo decreto ne concede la fruizione per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Per tutti i trattamenti appena citati non si prevede l'applicazione di alcun contributo addizionale. I lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

### **Nuove proroghe per il divieto di licenziamento**

Il decreto Sostegni ha ulteriormente **posticipato la scadenza del divieto** di procedere con **licenziamenti per motivi economici**.

Una **prima proroga** generalizzata è stabilita fino al **30 giugno 2021** e vale per tutte le categorie di datori di lavoro che fino a quella data non potranno avviare nuove procedure di licenziamento collettivo e non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Restano sospesi fino alla fine di giugno le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020. Questa proroga è l'unica che si applica ai datori di lavoro dell'industria e dell'edilizia che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO).

La **seconda proroga**, riguarda invece solo i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la CIGO, possono fruire degli altri ammortizzatori sociali previsti per fare fronte all'emergenza sanitaria e quindi dei trattamenti di assegno ordinario e di casa integrazione in deroga. Per questi



datori di lavoro è previsto che il divieto perduri fino al **31 ottobre 2021** e correlativamente è loro concessa una maggior durata dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19. Questo secondo periodo di divieto, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è previsto per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e per l'intero periodo di fruizione.

### **Definizione avvisi bonari non spediti**

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la **definizione** delle **somme** dovute a seguito di **avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma **elaborati** entro il **31.12.2020** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il **2021** (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione **non** si estenderà invece ai **controlli formali**.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una **riduzione del volume d'affari superiore al 30%**.

Sarà l'**Agenzia delle entrate** ad inviare la **proposta di definizione**, se sussistono i **requisiti** previsti.

In caso di **mancato pagamento** alle prescritte scadenze **la definizione non produce effetti**.

### **Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche**

il **termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021** è stato differito al **31.03.2021**.

Le **fatture elettroniche 2019** potranno essere portate in conservazione entro il **10.06.2021**.

### **Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**

Ai **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite** è riconosciuta un'**indennità di 2.400 euro**.

Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di **ulteriori fattispecie** dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un'indennità ai **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione**, anche presso le **Asd** e le **Ssd**, in misura variabile in funzione dei **compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

